



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 14/03/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 11/06/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- Il rimborso di € 1.409,32, di cui € 993,30 a titolo di "commissioni non godute", già detratti € 190,60 restituiti a tale titolo in sede di conteggio estintivo ed € 606,62, a titolo di premio non goduto.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni per l'agente in attività finanziaria, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e confermato dall'orientamento dei Collegi ABF. Allega la fattura relativa al compenso percepito dall'agente;
- la non ripetibilità delle commissioni per l'intermediario finanziario e delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere *up front* così come previsto in contratto;
- la congruità delle somme restituite (€ 190,60) in applicazione del criterio del *pro rata temporis* per le commissioni per l'attività di incasso rate;
- l'intervenuto rimborso di € 14,00 in data 12/08/2019 relativo a somme di competenza del cliente residue al giorno di effettiva contabilizzazione dell'estinzione del finanziamento;



- la congruità delle somme restituite direttamente dalla compagnia assicurativa (€ 310,40), in quanto calcolate conformemente al criterio reso noto *ex ante* nelle condizioni generali di assicurazione.  
Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Venendo al merito del ricorso deve rilevarsi la natura *up front* di commissione agente e commissione istruttoria, trattandosi di corrispettivi per attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionarsi del rapporto.

Natura *recurring* va, invece, ascritta a commissione gestione e commissione intermediario, entrambe costituendo il corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. In particolare, quanto alla commissione intermediario finanziario, mette conto rilevare come l'elencazione analitica delle attività *“includa voci che non si esauriscono nella fase prodromica della conclusione del contratto”* (cfr., in termini, Collegio di Bologna, decisione n. 19088/19)



Quanto agli oneri assicurativi, è in atti il fascicolo informativo che disciplina il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata. Il ricorrente dichiara, inoltre, nel modulo di adesione di aver ricevuto ed esaminato le condizioni di assicurazione.

È, inoltre, in atti missiva del 03/07/2019 inviata dalla compagnia assicurativa al ricorrente, in cui viene riconosciuto che l'importo da retrocedere è pari a € 310,40 e viene chiesto al cliente di fornire un riscontro al fine di eseguire il rimborso.

L'intermediario ha altresì fornito evidenza del rimborso, effettuato con bonifico del 12/08/2019 in favore del ricorrente, della somma di € 14,00 a titolo di "somme, di competenza del cliente, residue al giorno di effettiva contabilizzazione dall'estinzione del finanziamento".

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	87
rate residue	33

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	27,50%
- in proporzione alla quota	8,62%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione istruttoria (up front)	€ 851,40	€ 234,14	€ 73,36	○		€ 73,36
○	commissione gestione (recurring)	€ 696,60	€ 191,57	€ 60,02	○	€ 190,60	€ 0,97
○	comm. agente (up front)	€ 1.032,00	€ 283,80	€ 88,92	○		€ 88,92
○	commissioni intermediarie (recurring)	€ 1.032,00	€ 283,80	€ 88,92	○		€ 283,80
○	premio garanzia vita (recurring)	€ 2.205,90	€ 606,62	€ 190,07	○	€ 310,40	rimborsati
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 14,00	-€ 14,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 433,05
interessi legali	no

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 433,05.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI